

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1

1. E' costituita con sede in Montenero di Bisaccia (CB) - Italia, in C.da Querce Marine n° 15 l'associazione culturale agrituristica denominata "KESTE...TERRE" di seguito detta associazione. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente statuto.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'associazione ha durata illimitata.

DEFINIZIONE, SCOPI E FINALITA':

ART. 2

"KESTE TERRE" è una Associazione democratica, culturale, apolitica di promozione turistico-sociale-culturale e di formazione per chiunque, basato sulla adesione volontaria di persone che intendono coltivare interessi comuni di carattere turistico-sociale-culturale nel campo dell'enogastronomia e dell'alimentazione in genere, inoltre sarà promossa l'intenzione a favorire lo sviluppo riguardante le aree disciplinari, come:

- a) Storico-umanistica e delle tradizioni popolari;
- b) Editoria, attraverso la pubblicazione di libri;
- c) Comunicazione, musica popolare folkloristica;
- d) Promozione ed organizzazione di master e corsi di formazione professionale;
- e) Promozione scambi inter-culturali tra varie etnie di popoli;
- f) Promozione attività turistico-culturale di ospitalità rurale (B&B, ed altri);
- g) Promozione valorizzazione arti antiche (antichi mestieri);
- h) Promozione, valorizzazione e commercializzazione in ambito settore antico artigianato ed tipica enogastronomia, in relazione del patrimonio territoriale di appartenenza;
- i) Ad operare nel sociale per tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso, religione, credo politico o posizione sociale (D.L. 460/97 art. 10 c. 2 e successivi);

- j) Alla tutela, promozione e valorizzazione delle antiche tradizioni popolari di interesse pubblico, artistico, storico, culturale, mediante la loro preservazione, il controllo, il recupero, l'inventario e la custodia;
- k) Alla gestione di impianti e/o attività di qualsiasi ordine e grado per le finalità associative;
- l) Organizzazione di manifestazioni per l'autofinanziamento dell'associazione.

ART. 3

Sarà obiettivo, inoltre, dell'Associazione Culturale "Keste Terre", di far conoscere il patrimonio etnico-culturale lasciatoci dai popoli dei Sanniti, degli Osci, dei Frentani e del popolo dei Pentri. Per saperne e scoprirne le capacità straordinarie storiche di questi magnifici popoli, bisogna fare il giro dei musei di almeno quattro regioni: Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Questi sono i territori dove vissero (ciò attesta anche come grande sia stata l'influenza dei loro usi e costumi sui popoli italici) e, non potendo costituire, per evidenti contrasti geografici e politici, un unico luogo museale dove conservare le vestigia di questo antico popolo, bisogna rassegnarsi a pellegrinare da una città all'altra quantomeno per osservarne i reperti archeologici che ciascun luogo conserva e che più di ogni scritto testimoniano l'importanza che i Sanniti ebbero nella storia della nostra penisola. Basti pensare che furono i primi ad utilizzare il nome "ITALIA", all'epoca per indicare quei territori, dal Tirreno all'Adriatico, uniti per combattere l'egemonia di Roma.

ART. 4

In relazione dei nostri giorni, "KESTE TERRE" opera per la tutela del diritto al piacere, per la riscoperta dei sapori enogastronomici antichi e tradizionali di tutti i popoli, nonché per tutelare e custodire quelle storiche tradizioni socio-culturali, di quei popoli antichi, sia Regionali, Nazionali che Internazionali.

"KESTE TERRE" si propone di:

- a) far acquisire valore e dignità culturale alle tematiche legate alle tradizioni popolari, al turismo rurale/enogastronomico, all'ospitalità rurale (B&B) nonché allo sviluppo delle attività produttive nel settore agroalimentare tipico, valorizzando le risorse umane e culturali del territorio di appartenenza all'Associazione Culturale Agrituristica "KESTE TERRE";
- b) individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati ad un territorio, nell'ottica della salvaguardia delle tradizioni, promuovendone l'assunzione a ruolo di beni culturali;
- c) elevare la cultura alimentare dei cittadini e, in particolare, delle giovani generazioni, con l'obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere ed al gusto;
- d) sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica verso le tematiche ambientali ed in particolare verso la salvaguardia delle antiche tradizioni culinarie.

Per il raggiungimento di queste finalità "KESTE TERRE" potrà:

- a) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative anche nel campo della scuola e dell'università attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione ed aggiornamento, finalizzati ad una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute, all'educazione sensoriale del gusto ed allo sviluppo di una corretta cultura alimentare;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio anche attraverso l'organizzazione di iniziative di turismo enogastronomico;
- c) promuovere o sostenere iniziative solidaristiche volte ad alleviare situazioni di particolare disagio nel campo della fruizione alimentare, con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale di un territorio specifico a cui si lega una particolare produzione;
- d) valorizzare l'opera di coloro che, anche al di fuori dell'associazione, hanno contribuito al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto, ed altri mezzi idonei. Per raggiungere gli scopi che si propone, "KESTE TERRE" può partecipare a livello regionale, nazionale o internazionale ad organismi pubblici o privati, promuovere circoli, affiliare produttori ed operatori del settore, gestire in prima persona iniziative anche economiche che ritenga utili al proprio fine sociale, può promuovere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

DEFINIZIONE DEI SOCI

ART. 5

Sono “ **SOCI SOSTENITORI** ” dell'Associazione Culturale "KESTE TERRE" tutte le persone fisiche che aderendo al presente Statuto richiedano la tessera sociale, accettano le regole del presente Statuto e di tutti i suoi allegati e, ove esistente, dello Statuto Nazionale od Internazionale. La richiesta di adesione potrà essere rifiutata dagli organismi dirigenti in ragione di comportamenti nettamente in contrasto con le finalità statutarie.

Sono “ **SOCI SAPIENTI** ” dell'Associazione Culturale "KESTE TERRE" tutte le persone fisiche, oppure i titolari di aziende produttive, le società di servizi, le imprese commerciali che aderendo al presente Statuto richiedano la tessera sociale, accettano le regole del presente Statuto e di tutti i suoi allegati e, ove esistente, dello Statuto Nazionale od Internazionale. La richiesta di adesione potrà essere rifiutata dagli organismi dirigenti in ragione di comportamenti nettamente in contrasto con le finalità statutarie.

I soci hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo in tutti gli organismi dell'Associazione;
- b) ad approvare il bilancio sulla base del presente Statuto;
- c) a partecipare alle assemblee e a tutte le attività associative.

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo Statuto. Le Direzioni Regionali, in accordo con il Comitato di Presidenza Regionale, possono prevedere particolari forme associative familiari, giovanili o altro.

La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.

ART. 6

La qualifica di socio e di affiliato si perde:

- a) per mancato rinnovo dell'affiliazione o disdetta;
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) per rifiuto motivato del rinnovo o dell'affiliazione da parte degli organi dirigenti;
- d) per espulsione, decisa dal Comitato di Presidenza Regionale o da appositi organismi Provinciali, ove esistenti, qualora il comportamento o le attività del socio, della base associativa, delle strutture affiliate, siano in palese contrasto con i principi o le finalità;
- e) per dimissioni;
- f) del presente Statuto, fatto salvo il diritto del socio di ricorrere agli organismi competenti.

Lo scioglimento di un FORUM o la soppressione di una Direzione Provinciale non determinano la perdita della qualifica di socio da parte dei loro associati.

IL SISTEMA ISTITUZIONALE E I LIVELLI ORGANIZZATIVI

ART. 7

Tutti i livelli di dirigenza organizzativa, riguardante l'Associazione Culturale Nazionale "KESTE TERRE" sono:

- a) Garante Nazionale;
- b) Forum Regionale;
- c) Direzione Regionale;
- d) Congresso Regionale.

IL GARANTE NAZIONALE

ART. 13

La figura del Garante Nazionale rappresenta la massima figura dell'associazione ed è eletto dai Forum Regionali ogni quattro anni. Inizialmente l'incarico viene attribuito alla persona del socio fondatore.

Tutti i Forum Regionali sono retti da un unico Garante Nazionale, che si avvale della collaborazione di un comitato di Forum. Il Garante entro un mese dalla elezione o nomina dei Presidenti Regionali, sottoscrive un protocollo che regola i rapporti nei confronti di essi. Il protocollo è definito dalla Direzione Regionale e tiene conto delle norme specifiche di ogni Paese e della realtà territoriale del Forum. Egli può essere, su delega dei Presidenti Regionali, il legale rappresentante dell'Associazione Culturale Agrituristica "KESTE TERRE" in relazione a ciascuna Regione che ne propone la delega, ed è responsabile dell'attività da esso svolta.

ART. 14

Il Garante Nazionale rappresenta l'Associazione sul territorio nazionale di sua competenza ed in tale ambito è responsabile dell'uso del marchio associativo secondo i principi e le modalità stabilite nella Carta di Utilizzo dei Marchi "KESTE TERRE".

I compiti del Garante e del comitato di Forum possono essere meglio specificati dallo statuto Regionale. Il Garante ha comunque la responsabilità di:

1. organizzare le attività associative sul territorio (almeno 3 iniziative l'anno) e promuovere il tesseramento alla Associazione;
2. esercitare compiti di rappresentanza nei confronti di enti pubblici, istituzioni, organi d'informazione e realtà produttive del territorio di competenza;
3. convocare l'assemblea e il congresso dei soci;
4. predisporre il rendiconto annuale di gestione da sottoporre all'assemblea dei soci;
5. promuovere e realizzare tutte le iniziative strategiche caratterizzanti l'Associazione, stabilite dagli organismi dirigenti nazionali che, in alcuni casi, potranno essere indicate come vincolanti e obbligatorie;
6. inoltre il Garante Nazionale dell'Associazione Culturale Agrituristica "KESTE TERRE" può contrarre obbligazioni in nome e per conto delle istanze da esso rappresentate per le presunte esigenze ordinarie e straordinarie, anche sotto forma di conti correnti bancari e postali e linee di credito.

IL FORUM REGIONALE

ART. 8

Il Forum è la struttura organizzativa di base dell'Associazione Culturale all'interno della quale i soci esercitano l'attività associativa. Per qualsiasi forma di tesseramento e in ogni Regione o Provincia dove l'Associazione Culturale "KESTE TERRE" sia attivo, deve essere sempre prevista una quota della sottoscrizione annuale a favore del Forum.

ART. 9

L'istituzione del Forum viene richiesta da un comitato promotore alla Direzione Regionale. Gli stessi organismi possono sciogliere per giusta causa il Forum con decadenza immediata dell'uso del marchio e della possibilità di utilizzo degli strumenti identificativi dell'Associazione.

ART.10

Il Forum è considerato di solito attivo quando ha almeno venti soci e organizza almeno tre eventi all'anno, inclusa la assemblea generale dei soci.

ART. 11

Sono compiti del Forum:

- a) promuovere la filosofia dell'Associazione;_
- b) sviluppare la presenza organizzata dell'Associazione attraverso l'ampliamento del tesseramento;_
- c) stabilire rapporti e collaborazioni con enti pubblici, associazioni gastronomiche, consorzi di tutela, associazioni di produttori, organi di comunicazione, per contribuire allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile e alla conoscenza della produzione agroalimentare;
- d) collaborare con altre associazioni o enti per la tutela dell'ambiente e il rispetto della natura;
- e) mantenere rapporti collaborativi e conviviali con gli altri Forum;

- f) effettuare attività di promozione e sostegno ai progetti internazionali e nazionali dell'Associazione. Il Forum realizza attività e iniziative che possono includere, fra le altre, l'organizzazione per i membri di incontri conviviali, conferenze, eventi tematici, degustazioni, corsi di cucina e di degustazione, viaggi e visite di interesse enogastronomico, mostre, saloni e ogni altra manifestazione, avvenimento o visita di natura sociale, educativa e culturale secondo la filosofia dell'Associazione.

ART. 12

L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti del Forum in regola con il pagamento delle quote associative. E' convocata almeno una volta all'anno dal Garante Nazionale tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno della riunione che deve pervenire con almeno 7 (sette) giorni di anticipo a ciascun socio. L'assemblea può essere convocata in forma straordinaria quando venga avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei soci o dagli organismi associativi di livello superiore. L'assemblea ha il compito di approvare il rendiconto economico e il programma di attività del Forum. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Sono consentite forme di delega da parte dei soci.

DIREZIONE REGIONALE

ART. 15

La Direzione Regionale è l'organismo di rappresentanza e coordinamento di tutte le strutture presenti in un singolo paese. La Direzione Regionale è composta dai rappresentanti degli organismi territoriali dell'Associazione in base alle disposizioni statutarie di ogni singolo paese. La Direzione Regionale di norma autorizza la istituzione di una Direzione Provinciale qualora vi siano almeno cinquanta (50) soci e un (1) Forum attivo. Le Direzioni Regionali che, all'atto di approvazione del presente Statuto, sono prive delle caratteristiche di cui sopra, sono soppresse.

ART. 16

I rapporti tra la Direzione Regionale e le Direzioni Provinciali devono essere regolati da un protocollo Regionale. Tale protocollo deve evidenziare i termini, e le condizioni di soppressione di una Direzione Provinciale da parte della Direzione Regionale. Il protocollo Regionale concede alla Direzione Provinciale l'utilizzo in esclusiva del marchio nazionale in relazione dei termini definiti dalla Carta di Utilizzo dei Marchi "KESTE TERRE".

ART. 17

I compiti della Direzione Regionale sono:

- a) applicare i deliberati dei Congressi Provinciali e le decisioni degli organismi di direzione Provinciale per garantire un armonioso sviluppo della Associazione nel paese rappresentato;
- b) coordinare e organizzare le attività Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Regionale, e definire il costo della quota associativa;
- c) stabilire rapporti e collaborazioni con enti pubblici, associazioni gastronomiche e/o ambientaliste, organizzazioni non governative, consorzi di tutela, associazioni di produttori, organi di comunicazione, per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della produzione agroalimentare;
- d) mantenere informati i propri Forum degli obiettivi strategici dell'Associazione, delle principali iniziative e delle campagne nazionali;
- e) autorizzare l'istituzione di nuovi Forum e decidere la chiusura dei Forum non attivi;
- f) definire le norme e i regolamenti interni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione Regionale in base alle leggi vigenti nel paese;
- g) predisporre le risorse economiche per la partecipazione di rappresentanti nazionali ad attività di "KESTE TERRE" Internazionale e per la partecipazione di dirigenti internazionali ad attività o incontri sul proprio territorio;
- h) monitorare l'uso del marchio "KESTE TERRE" sul proprio territorio e segnalare tempestivamente al Comitato di Presidenza i casi di utilizzo non corretto.

Per finanziare le proprie attività, la Direzione Regionale ha diritto ad una parte della quota associativa, definita in accordo con le Direzioni Provinciali.

IL PRESIDENTE REGIONALE

ART. 25

Il Presidente Regionale viene eletto al Congresso Regionale e resta in carica fino al successivo Congresso e rappresenta l'Associazione Culturale Agrituristica "KESTE TERRE" in giudizio e verso terzi.

Il Presidente Regionale svolge le seguenti funzioni:

- a) fa parte di diritto del Comitato di Presidenza e lo presiede;
- b) propone al Congresso i candidati del Comitato di Presidenza, scelti fra i componenti del Consiglio Regionale;
- c) propone al Consiglio Regionale il candidato sostituto del membro del Comitato di Presidenza che per qualsiasi motivo cessi dal suo incarico;
- d) entro un mese dalla sua elezione, nomina e sottoscrive un protocollo con il Garante Nazionale che regola i rapporti nei confronti di egli. Il protocollo è definito dalla Direzione Regionale e tiene conto delle norme specifiche di ogni Paese e della realtà territoriale del Forum. Egli può delegare il Garante Nazionale quale legale rappresentante dell'Associazione Culturale Agrituristica "KESTE TERRE" in relazione a ciascuna Regione che ne propone la delega, ed è responsabile dell'attività da esso svolta;
- e) convoca e assicura il regolare funzionamento degli organi di Direzione Regionale;
- f) esercita i compiti di rappresentanza e di collegamento esterni inerenti le proprie funzioni;
- g) partecipa con diritto di voto alle riunioni di ogni Direzione Regionale, direttamente o attraverso un suo delegato.

Il Presidente, o un suo delegato, partecipa di diritto a tutti i Congressi Provinciali.

Il Presidente nomina due Vicepresidenti, indicando tra essi il suo Vicario, che ne assumerà automaticamente i poteri in caso di improvviso e grave impedimento del Presidente. I Vicepresidenti fanno parte di diritto del Comitato di Presidenza e del Consiglio Regionale.

ART. 26

Il Presidente Regionale dell'Associazione Culturale Agrituristica "KESTE TERRE" può contrarre obbligazioni in nome e per conto delle istanze da esso rappresentate per le presunte esigenze ordinarie e straordinarie, anche sotto forma di conti correnti bancari e postali e linee di credito. Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in parte, al Garante Nazionale, oppure ad un'altra persona all'uopo designata fra i Consiglieri Regionali.

IL CONGRESSO REGIONALE

ART. 27

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante di "KESTE TERRE" e si svolge di norma ogni quattro anni secondo le modalità stabilite dalla Direzione Regionale. Al Congresso partecipano i delegati nominati secondo il regolamento congressuale, che tiene conto della rappresentanza numerica Regionale in una data prefissata.

Il Congresso Regionale ha il compito di:

- a) discutere, definire, approvare le linee di politica associativa e il programma dell'attività;
- b) approvare eventuali modifiche dello statuto;
- c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti;
- d) eleggere la Direzione Nazionale;
- e) approvare il bilancio associativo pluriennale.

ORGANISMI DI CONSULENZA REGIONALE

ART. 28

Gli organismi di consulenza Regionali sono istituiti su decisione del Consiglio Regionale. Essi hanno il compito di approfondire, sviluppare e proporre politiche e strategie relative a particolari tematiche caratterizzanti il Movimento, in modo da assicurarne un gestione armonica in ogni singola realtà. Composizione, modalità operative e compiti sono definiti da un regolamento approvato dal Consiglio Regionale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI GARANTI

ART. 29

Sono organi di garanzia e di controllo: il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti. I membri di entrambi i collegi sono eletti dal Congresso Regionale e rimangono in carica fino al Congresso successivo. I collegi deliberano a maggioranza semplice, se necessario anche mediante posta elettronica.

ART. 30

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, di cui uno presidente. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

Il Collegio è nominato dal Congresso Regionale fra soci che non sono membri né della Direzione Regionale né di quelle Provinciali.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni di controllo contabile attraverso:

- a) le verifiche periodiche almeno semestrali sulla regolarità contabile della gestione;
- b) la verifica della corrispondenza del Bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed ai corretti principi contabili;
- c) la predisposizione di una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio ed un eventuale parere sul Bilancio di Previsione.

ART. 31

Il Collegio dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna e ha funzioni su tutto l'ambito Regionale. E' eletto, dal Congresso, fra i soci che non siano membri di organi dirigenti Regionali. Esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze dell'Associazione Culturale Agrituristica "KESTE TERRE", dalle basi associative o da singoli soci e decide su di essi previa istruttoria, emettendo provvedimento scritto motivato entro 60 giorni.

E' composto da un massimo di 5 membri ed elegge nel suo seno un Presidente.

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 32

Il patrimonio di "KESTE TERRE" è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione potranno essere costituite da:

- a) proventi delle quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi della Regione, di enti e associazioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi Regionali e Nazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale salvo che la destinazione e distribuzione siano imposte dalla legge.

GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 33

L'attività degli organi direttivi dell'Associazione e quella dei singoli componenti gli organi medesimi, viene svolta a "**TITOLO di VOLONTARIATO**", pertanto tutte le cariche dell'Associazione sono "**GRATUITE**".

IL MARCHIO

ART. 34

Il nome ed il logo dell'Associazione possono essere gestiti esclusivamente secondo le modalità fissate nell'allegata Carta di Utilizzo dei Marchi "KESTE TERRE" che è parte integrante del presente Statuto e che gli associati, i Forum Regionali e le Direzioni Regionali si impegnano ad osservare integralmente.

IL BILANCIO

ART. 35

L'esercizio sociale ha cadenza annuale, ha inizio il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Comitato di Presidenza ha il compito di istituire e gestire, direttamente o con persone delegate, un sistema contabile per tutte le attività dell'Associazione. Il Comitato di Presidenza predispone, al termine di ogni anno e nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo d'esercizio, accompagnato dalla relazione annuale del Collegio dei Revisori, ed il bilancio preventivo. Il Congresso Regionale oltre a votare un bilancio consuntivo dell'esercizio appena trascorso, predispone e approva il preventivo del conto economico dei prossimi 4 anni.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 36

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da un Congresso che nominerà uno o più liquidatori e definirà le modalità di devoluzione dell'eventuale patrimonio ad enti che perseguono finalità affini a quelle dell'Associazione.

NORME FINALI

ART. 37

Gli organi dirigenti Regionali dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle strutture Regionali, Nazionali, territoriali e locali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri organi dirigenti. Di ciascuna riunione degli organismi dirigenti deve essere redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario eletti.

ART. 38

La lingua che fa fede per il presente statuto è l'italiano.